



dalla legge, a favore di terzi), ha ritenuto che un mutuo ipotecario sul detto appartamento potrebbe essere eventualmente concesso solo congiuntamente al Sig. Giov. Battista e al Sig. Marcello Laureti. Verrebbe però in tal caso a mancare i presupposti per l'applicabilità del menzionato regolamento 14 febbraio 1947 e pertanto la Commissione del Personale ha ritenuto che la richiesta di mutuo del Sig. Marcello Laureti e del padre di lui potrebbe essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione soltanto come una normale operazione di finanziamento a privati. A tale operazione non sarebbero, beninteso, applicabili le condizioni di favore previste dal menzionato Regolamento 14 febbraio 1947.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel citato D.L. 29 marzo 1947, n. 143, relativo all'imposta straordinaria sul patrimonio, il Direttore generale fa rilevare che al 28 marzo 1947 - data utile per la determinazione del patrimonio imponibile ai fini dell'imposta suddetta - l'immobile in oggetto era intestato, per la nuda proprietà, al Sig. Giovanni Battista Laureti, mentre al figlio Marcello spettava il solo usufrutto, di guisa che non appaiono applicabili, nel caso in esame, i criteri esposti nella relazione di carat-